

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

03 MAGGIO 2013

DA VALERE PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
OPERANTI IN PROVINCIA DI BELLUNO

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 18 APRILE 2010

CASSA EDILE
di belluno

C.F.P.M.E.
belluno

C.P.T.



INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO

PARTE GENERALE	
Premessa	
Clausole generali	
(art.1) Decorrenza e durata	
(art. 2) Informazioni	
(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti	
(art. 5) Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni	
(art. 6) Diritti sindacali	
(art. 7) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'Impresa per il trasporto dei lavoratori	
PARTE OPERAI	
(art. 1) Categorie e qualifiche	
(art. 2) Orario di lavoro	
(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro	
(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna	
(art. 5) Lavori in galleria	
(art. 6) Ferie	
(art. 7) Mensa	
(art. 8) Trasferta	
(art. 9) Indennità Territoriale di Settore	
(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR	
(art. 11) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	
(art. 12) Ambiente di lavoro	
(art. 13) Indumenti di lavoro	
(art. 14) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia	
(art. 15) Anzianità professionale	
(art. 16) Formazione professionale	
(art. 17) Quote di adesione contrattuale	
(art. 18) Multe e trattenute	
(art. 19) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza	
(art. 20) Premio Aziendale Imprese Edili	
PARTE IMPIEGATI	
(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR	
(art. 2) Mensa e Trasferta	
(art. 3) Premio di produzione	
ALLEGATO N° 1 – ALL'ACCORDO PROVINCIALE APPALTI O SUBAPPALTI PRIVATI	
ALLEGATO N° 2 - STATUTO DEL C.P.T.	
ALLEGATO N° 3 - ORARIO DI LAVORO	
ALLEGATO N° 5 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003	



2



**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI OPERANTI IN
PROVINCIA DI BELLUNO**
Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 aprile 2010

Il giorno 03 maggio 2013 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Domenico LIMANA, Gustavo FONTANA, Serena LAVINA con l'assistenza del Segretario della Sezione Dott. Mattia MILANI, nonché con l'assistenza del Dott. Andrea GNESIN dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno

e, in ordine alfabetico,

la Feneal - UIL di Belluno, rappresentata dai signori Valerio ZANNIN e Adriano TIZIANI;

la Filca - CISL di Belluno - Treviso, rappresentata dai signori Edi Beniamino TOIGO e Dott.ssa Marta POLETTI;

la Fillea - CGIL di Belluno, rappresentata dai signori, Valerio COSTA, Paola TEGNER e Marco NARDINI,

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 aprile 2010

viene stipulato

il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 26 dicembre 2006 da valere:

per tutto il territorio della provincia di Belluno;

per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, comprese nel settore edile ed affine di comparto diverso che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende.



3

PARTE GENERALE

Premessa

Anche Belluno e le OOSS provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della provincia di Belluno rappresenta il momento culminante di un'attività di collaborazione quotidiana tramite gli enti bilaterali di settore. In particolare il momento di profonda e generalizzata crisi del settore delle costruzioni che ha già manifestato ripercussioni negative sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale necessita di un rinnovato impegno tra le Parti a valorizzare e tutelare il patrimonio della bilateralità quale strumento atto a garantire le parti rilanciandone ruoli e funzioni e valorizzando i risultati ottenuti negli anni. In quest'ottica la Parti firmatarie si impegnano congiuntamente a definire nuove linee di azione per lo sviluppo del CFPME, del CPT, dell'Osservatorio e della Cassa Edile anche attraverso una razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi, valorizzando nelle forme e nei modi più opportuni il patrimonio immobiliare e professionale degli stessi. Obiettivo di quanto sopra è il rilancio della funzione e della riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni.

Clausole generali

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, le parti dichiarano che il presente accordo, è conforme alle disposizioni del DPCM citato in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del DPCM della retribuzione di produttività ed in applicazione del comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) .

(art.1) Decorrenza e durata

Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo territoriale della provincia di Belluno entra in vigore il 1 gennaio 2013, salvo le diverse decorrenze previste per singoli istituti e regolamentazioni ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2013, intendendosi annualmente prorogato oltre tale data in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie entro il mese di novembre di ciascun anno. Con esclusivo riferimento agli istituti EVR e PAIE, gli stessi verranno comunque a cessare con la data del 31 dicembre 2013 esclusa ogni proroga tacita.

In ogni caso le parti si ritroveranno entro il mese di novembre 2013 per una valutazione in merito all'accordo in essere.

Resta inteso che fino alla data di sottoscrizione del presente accordo ha continuato a trovare applicazione, di intesa tra le parti il precedente ccpl 22 dicembre 2006 e s.m.i.

(art. 2) Informazioni

Le parti, in armonia con quanto previsto dal "Sistema di informazioni" così come disciplinato dal vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004 che sottolinea l'autonomia del ruolo imprenditoriale e ribadisce le relative specifiche responsabilità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l'industria delle costruzioni svolge nella economia provinciale,

al fine di

affinare la metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie relativi al settore edile,

confermano

la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che consenta un'efficace ed approfondita conoscenza del settore in tutte le sue espressioni, valorizzando ed utilizzando la potenzialità informativa ed elaborativa della Cassa Edile di Belluno alla quale viene demandata l'acquisizione dei dati concernenti gli appalti pubblici e privati presenti nella Provincia



di Belluno e notizie relative, che saranno comunicate alle parti stipulanti le quali ne valuteranno il contenuto - con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e, più in generale, al contributo che gli investimenti pubblici possono dare a sostegno del settore - in appositi incontri periodici.

Per quanto precede, le parti ribadiscono l'impegno di effettuare incontri semestrali secondo le modalità in essere nelle precedenti contrattazioni integrative provinciali.

Nel corso dei predetti incontri la Sezione Costruttori Edili di Belluno fornirà inoltre informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, nonché sulle previsioni di sviluppo delle stesse.

Per quanto possibile, le informazioni saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche
- edilizia non abitativa pubblica e privata
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Per le aziende a P.P.S., valgono in materia le norme del vigente C.C.N.L. e, in quanto operanti, quelle di specifici protocolli pubblici di settore.



A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, there are approximately ten distinct marks, including stylized names and initials. A small number '5' is written above one of the signatures on the right side.

Fac-simile

Spettabile
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ' ED ASSISTENZA
Via Col di Lana 86
Belluno

Oggetto: acquisizione di informazioni e dati.

Allo scopo di acquisire il maggior numero di dati sulla struttura e l'andamento dell'occupazione nel settore dell'edilizia, le sottoscritte Organizzazioni Territoriali invitano codesta Cassa Edile ad elaborare semestralmente e mettere a disposizione congiuntamente delle sottoscritte Organizzazioni i seguenti dati:

- *numero degli operai addetti al settore, suddivisi per categoria, scaglioni di età e sesso, età di appartenenza al settore;*
- *mobilità nel settore e/o tra Imprese;*
- *localizzazione dei cantieri nell'ambito delle Comunità Montane provinciali;*
- *ore di assenza dal lavoro per malattia, per infortunio, per altre cause e loro incidenza sul complesso delle ore denunciate; numero e durata degli eventi;*
- *numero ed ammontare delle singole prestazioni erogate e loro incidenza sul totale degli attivi nel periodo considerato e sugli importi accantonati e sul totale complessivo delle prestazioni medesime.*

Le sottoscritte Organizzazioni territoriali si riservano di richiedere a codesta Cassa Edile ogni altro dato od informazione che riterranno opportuno.

Distinti saluti



A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive. Above the signatures, on the right side, is a small number '6'.

(art. 3) Osservatorio

Con riferimento al contenuto dell'accordo provinciale 13 luglio 1999 e al successivo regolamento di funzionamento approvato con l'intesa del 30 maggio 2000, le parti si danno reciprocamente atto di avere costituito ufficialmente il tavolo comune di monitoraggio dell'attività edile provinciale finalizzato ad accrescerne la conoscenza in tutte le sue espressioni in cui questa si estrinseca, ovvero nel campo dell'edilizia pubblica e in quello dell'attività privata. Con l'Osservatorio le parti hanno inteso inoltre creare uno strumento in grado di controllare il mercato del lavoro anche con riferimento specifico alla verifica dell'eventuale sussistenza di lavoro dipendente irregolare, sia nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell'esecuzione di quelli privati.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'Osservatorio si avvarrà anche della collaborazione del Comitato Paritetico Territoriale.

Nel contesto in cui opera l'Osservatorio le parti ribadiscono il ruolo fondamentale che la Cassa Edile di Belluno ha, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie, nel verificare appieno il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 55/90 in merito alla procedura di trasmissione, prima dell'inizio dei lavori pubblici e durante tali lavori, della documentazione della avvenuta denuncia dei lavori agli Enti Previdenziali ed alla stessa Cassa Edile.

Con accordo a parte saranno definiti i tempi e i modi di attuazione dell'attività dell'Osservatorio che sarà nella prima fase di funzionamento finanziato da un contributo a carico delle imprese.

(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e smi che si intende qui richiamato.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 20 maggio 2004, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) IV e V comma del sopraccitato art. 14.

La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo, alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL provinciali, per il tramite della Sezione Costruttori Edili di Belluno.

Le parti convengono sulla opportunità che la procedura di comunicazione preventiva di cui al precedente e al presente articolo, venga inviata agli stessi Organismi (INPS, INAIL, Cassa Edile, OO.SS.), per il tramite della Sezione Costruttori Edili e alla stessa Sezione dei Costruttori, anche da parte delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori privati, mediante l'utilizzo dello schema di lettera di cui all'allegato 1 del presente accordo.

(art. 5) Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni

Nel caso in cui le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto o le Organizzazioni Territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di Datori di Lavoro, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intendono estese alle imprese che sono associate alla Sezione dei Costruttori della Provincia di Belluno.

(art. 6) Diritti sindacali

Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n°300 potranno svolgersi in tutti i cantieri, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.



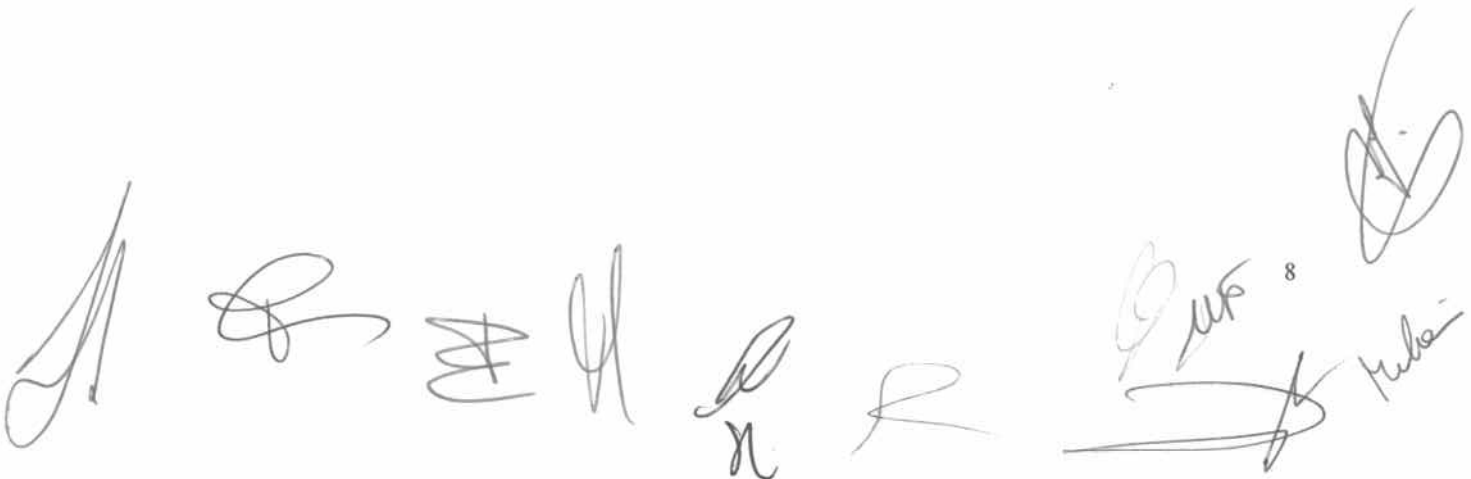
A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. There are approximately 12 distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. The signatures are written on a white background.

(art. 7) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'Impresa per il trasporto dei lavoratori

Limitatamente all'oggetto del presente articolo, l'operaio incaricato dall'Impresa a guidare l'automezzo per il trasporto dei lavoratori è considerato in attività di lavoro - a tutti gli effetti - quando è alla guida dell'automezzo per il trasporto del personale autorizzato dall'Impresa.

In caso di incidenti l'Impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori addetti alla guida il pagamento delle spese legali e processuali.

L'automezzo dovrà essere assicurato in modo che il conducente, i lavoratori ed eventualmente i terzi trasportati coinvolti in incidenti possano essere integralmente indennizzati dei danni alle persone ed alle cose, senza alcun onere a carico del lavoratore incaricato della guida.



A series of handwritten signatures and initials are located at the bottom of the page. From left to right, there is a large stylized signature, followed by several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'MF' and another that looks like 'Kuba'.

PARTE OPERAI

(art. 1) Categorie e qualifiche

Si intende integralmente riportato l'art. 77 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 con la declaratoria e le esemplificazioni in esso contenute.

Le esemplificazioni sono integrate dalle seguenti:

Conducenti autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi. Si chiarisce che i lavoratori patentati che sono incaricati nella guida di autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi (ruspe – dumper - scavatori - bulldozer - autogeni - rulli compressori ecc.), di macchine per l'esecuzione di manti stradali, di macchine per l'armamento ferroviario, sono inquadrati nel livello professionale corrispondente all'operaio specializzato di produzione.

I lavoratori di cui sopra, se richiesto, debbono essere in grado di provvedere alla normale manutenzione del mezzo loro affidato.

(art. 2) Orario di lavoro

Gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 si intendono qui riportati per intero.

Fermo restando il contenuto dell'accordo territoriale 14 novembre 2000 in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla disposizione in esso richiamata della normativa contrattuale nazionale (stralcio accordo - allegato 2), visto il disposto dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 38, terzo comma, lettera a) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Belluno per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali.

Dichiarazioni di intenti:

Tenuto conto delle particolari caratteristiche e condizioni della provincia di Belluno, le Parti auspicano che vi sia, laddove possibile, un effettivo utilizzo dei permessi individuali retribuiti previsti dal vigente C.C.N.L.

(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro

Agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro è fissato un compenso nella misura dell' 1% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Agli scalpellini che portano l'intera dotazione degli attrezzi necessari per la lavorazione sarà corrisposta la maggiorazione del 2% da calcolarsi sugli elementi di cui sopra.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza delle stesse sull'accantonamento Cassa Edile.

(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri il 7%,
- per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri il 15%;
- per lavori eseguiti oltre i 2000 metri il 20%.

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.

Gli operai addetti a lavori in alta montagna che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente a cura dell'Impresa

nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene, avendo riguardo a quanto previsto dalle discipline legislative che regolano la materia.

A cura dell'Impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

Nei cantieri ove siano alloggiati più di venti operai, il personale addetto alle pulizie curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.

L'Impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.

I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.

La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio in luogo ben visibile.

La percentuale di accantonamento Cassa Edile di cui all'art. 18 del C.C.N.L. in vigore, non va computata sulle indennità qui stabilite in quanto nella determinazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza delle voci contenute nella percentuale di accantonamento citata e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

(art. 5) Lavori in galleria

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene riconfermata nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagi - 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di Intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione - 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie - 18%.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza sulle stesse dell'accantonamento Cassa Edile e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

(art. 6) Ferie

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'Impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro contemporaneamente per impresa o per cantiere, si conviene che il godimento effettivo delle ferie venga, di norma, così concesso agli operai aventi diritto:

- a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo a cavallo di ferragosto;
- b) una terza settimana, su richiesta dei singoli lavoratori aventi diritto, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 dicembre con esclusione della settimana precedente e seguente il periodo di ferie di cui la punto a).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right next to the page number.

In caso di comprovate esigenze personali o familiari, la settimana di ferie a disposizione dei singoli lavoratori potrà essere goduta, sempre che non vi siano esigenze di lavoro, anche al di fuori dei periodi precedentemente indicati.

In tale ipotesi, il lavoratore interessato dovrà farne richiesta al datore di lavoro almeno 8 giorni prima;

- c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza delle festività natalizie.

In caso di ferie per impresa o per cantiere, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

(art. 7) Mensa

In considerazione delle particolari situazioni prestanti che le imprese e lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:

1. il servizio di mensa, così come concordato con i c.c.p.l. 15 dicembre 1998 sarà fornito gratuitamente dall'Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.
2. Il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
3. La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita ed un caffè.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 3,50 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra previste.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione, nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.°314 e nei chiarimenti dati sull'argomento dal Ministero delle Finanze.

Le previsioni di legge e ministeriali sopra citate, si intendono qui integralmente richiamate.

(art. 8) Trasferta

Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in materia, in considerazione di quanto pattuito con l'accordo locale del 17 maggio 1999, le imprese aventi sede in altra provincia e che operano nel territorio bellunese sono tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla cassa edile di Belluno a partire dal primo giorno decorrente dall'inizio dell'attività in cantiere, sia esso pubblico che privato.

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici operanti nel territorio ed aventi sede altrove.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, spanning across the bottom of the page. There are approximately ten distinct marks, including full signatures and various initials, some of which appear to be 'n', 'p', and 'm'. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione alla Cassa Edile di Belluno del cantiere acquisito prima dell'inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile di Belluno e il rilascio del certificato di regolarità contributiva è subordinato al rispetto di quanto concordato.

Le parti tenuto conto del modificarsi delle esigenze del settore, e nella volontà di dare una precisa risposta alle problematiche emerse prevedono sin d'ora di ritrovarsi in sede della prossima trattativa per il rinnovo del contratto provinciale, al fine di una compiuta disamina dell'istituto.

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue: all'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un'indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.

La formula sotto riportata è utile per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra, soggetto a modifiche nell'importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L.

1. Misura della trasferta

All'operaio che trovasi nelle condizioni sopra previste sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno così come definito nell'apposito articolo "mensa" del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese e con il riconoscimento dell'indennità di trasferta di seguito riportata, le parti considerano assorbita e quindi non dovuta la percentuale prevista dall'art. 21, 2° comma – parte operai del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto, sono, a far data dal 1 maggio 2013, le seguenti:

1.a) per distanze comprese tra i 0 e i 20 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 6,5% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.b) per distanze comprese tra i 21 e i 35 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 16,5 % della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.c) per distanze comprese tra i 36 e i 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 18% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.d) per distanze superiori ai 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 20% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8.



La paga oraria di riferimento è quella dell'operaio specializzato: l'importo che ne deriverà sarà troncato alla seconda cifra dopo la virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.

2. Mezzi di trasporto

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

2.a) Mezzi dell'Impresa

Nel caso in cui l'Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell'Impresa al quale viene riconosciuta un'indennità chilometrica di € 0,13/km.

2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)

Qualora l'impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell'automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l'autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

- rimborso chilometrico pari ad $\frac{1}{4}$ del costo della benzina;
- indennità chilometrica di € 0,13/km.

2.c) Mezzi pubblici

Nel caso che l'impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso della spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

2.d) Mezzi del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell'operaio e dell'Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell'Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina.

3 Pernottamento in loco

Tutte le misure indicate al punto 1. del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall'Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo:

- se il mezzo è aziendale: all'operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,13/km;
- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell'Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina super, nonché l'indennità chilometrica di € 0,13/km;
- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario) l'operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

Con riferimento al punto 3 del presente articolo (pernottamento in loco) le parti convengono che, a decorrere dal 1° maggio 2013, agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1- primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta di € 9,50.

Note a Verbale

- a) Si considera prestazione giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore.



13

b) Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, ovvero determini un reale avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

c) Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta sopra previsti, le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa decisione assunta;

d) Le indennità che si riferiscono al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge diretti indiretti e/o differiti (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc....), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n° 314, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (art. 21, comma 2 - parte operai - del C.C.N.L. di settore 20 maggio 2004).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal 10° comma - art. 8, parte operai, del presente accordo.

I lavoratori che si trovano in tali condizioni, non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n° 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.

(art. 9) Indennità Territoriale di Settore.

Le parti confermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui all'art.9 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 e successivi accordi provinciali e nazionali, anche a fronte della confluenza degli importi del vecchio EET.

(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

Stante le previsioni contenute negli artt. 12 e 38 lett. F) del CCNL del 18 aprile 2010 è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) ed è determinato per gli operai, gli impiegati e gli apprendisti operai ed impiegati quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Belluno.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla cassa edile.

Fermi restando gli indicatori previsti dal CCNL 18 aprile 2010 è individuato in sede territoriale quale quinto indicatore il Rapporto tra i contributi versati e i con tributi dovuti alla Cassa Edile di Belluno



L'incidenza ponderale dei singoli parametri per l'anno 2013 è individuata nelle seguenti percentuali :

- N° iscritti (ovvero "passati") in cassa edile: 35%
- Monte salari denunciato in cassa edile: 15%
- Ore denunciate in cassa Edile: 35%
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT registrato per l'anno 2010: 0%
- Rapporto tra i contributi versati e i con tributi dovuti alla Cassa Edile di Belluno: 15%
Di comune accordo le Parti intendono che il rapporto sarà considerato positivo qualora la percentuale sia superiore al 95%.

Le incidenze si intendono a scorrimento secondo le previsioni del CCNL per 5 indici sopracitati con esclusione del parametro ISTAT il cui valore rimane fisso sino al 31.12.2013.

Le medesime parti procederanno annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni cassa edile.

Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti (per anno 2013, triennio 2012/2011/2010 rispetto al triennio 2011/2010/2009).

L'importo dell'elemento variabile della retribuzione a livello provinciale è determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura massima riportata nella tabella 1 di seguito allegata per tutta la validità del presente contratto e quindi fino a tutto il 31 dicembre 2013 qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori parametri considerati.

Tabella 1:

7° livello quadro	€ 0,33
7° livello	€ 0,33
6° livello	€ 0,30
5° livello	€ 0,25
4° livello	€ 0,23
3° livello	€ 0,21
2° livello	€ 0,19
1° livello	€ 0,16

Tali valori sono pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 01 gennaio 2010.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore al 30%.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno per il calcolo per la verifica degli indicatori/parametri, in conformità alle previsioni contenute negli artt.



12 e 38 del CCNL 18 giugno 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo dello stesso.

Tenuto conto della situazione di pesante difficoltà in cui versa il settore edile con una forte negatività dei parametri sia a livello regionale che nazionale, il risultato derivante dal raffronto degli indicatori /parametri provinciali nei trienni presi a riferimento è da considerarsi comunque positivo qualora attesti una percentuale negativa non superiore al 8% con riferimento al solo indicatore/parametro monte salari denunciato.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione determinato in via definitiva a livello provinciale è quantificato in quote orarie.

L'Elemento Variabile della Retribuzione sarà riconosciuto a consuntivo con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di competenza (EVR 2013 verrà riconosciuto a gennaio 2014), sulla base delle ore ordinarie lavorate nell'anno di competenza del premio. In caso di cessazione in corso d'anno l'erogazione avverrà unitamente alle competenze di fine rapporto sulla base delle ore ordinarie effettivamente lavorate nell'anno di competenza.

Tenuto conto della situazione del settore le parti hanno ritenuto di non procedere alla verifica degli indicatori a livello aziendale, con conseguente riconoscimento dell'EVR a livello aziendale nella misura e al verificarsi delle condizioni definite a livello provinciale.

Ai fini del calcolo dell'Elemento Variabile della Retribuzione erogabile nel singolo mese in misura commisurata fino ad un massimo di 173 ore mensili, alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le seguenti casistiche:

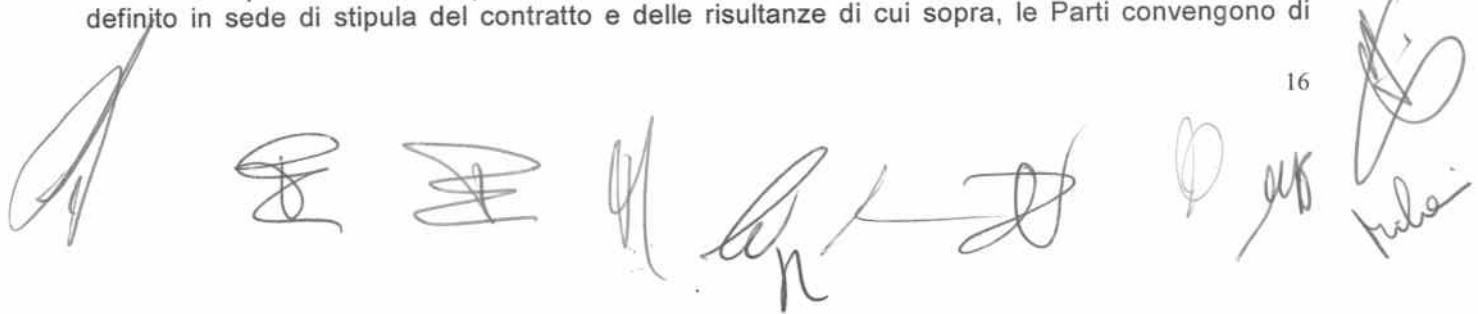
- ore di fruizione nel mese dei permessi L104/92
- ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda
- ore di fruizione dei permessi per l'esercizio di cariche sindacali
- ore di assemblea sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70
- maternità obbligatoria
- congedo di paternità obbligatorio (1 giorno)

Gli importi dell'EVR verranno riproporzionati per i lavoratori part-time sulla scorta della percentuale di part-time (rispetto alla prestazione full-time) applicata.

Le parti a livello provinciale già nel corso dell'anno 2012 avevano proceduto ad una serie di incontri volti alla disamina delle richieste a suo tempo presentate dalle OO.SS. provinciali di settore ed avevano pertanto proceduto ad una definizione di taluni istituti contrattuali, ivi compreso l'EVR.

La suddetta intesa, per quanto non definita compiutamente nel corso dell'anno 2012 aveva comunque portato alla individuazione, oltre che dei parametri di riferimento e dei relativi pesi ponderali anche dell'intero meccanismo di maturazione e riconoscimento dell'EVR di riferimento dell'anno 2012 (per anno 2012, triennio 2011/2010/2009 rispetto al triennio 2010/2009/2008).

In particolare l'EVR era stato definito nella misura massima del 3% dei minimi in vigore alla data del gennaio 2010 mentre, tenuto conto di quanto a suo tempo definito, risultano ad oggi pari o positivi (nell'accezione di cui sopra) solo 2 parametri provinciali, monte salari denunciato in cassa edile e rapporto tra contributi versati e contributi dovuti incassa edile, con riconoscimento di un valore ponderale non superiore al 30 % del suddetto valore massimo. In linea con quanto definito in sede di stipula del contratto e delle risultanze di cui sopra, le Parti convengono di



riconoscere per il solo anno 2012, un importo per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura massima del 30% dei valori riportati nella tabella 2 di seguito allegata

Tabella 2:

7° livello quadro	€ 0,25
7° livello	€ 0,25
6° livello	€ 0,22
5° livello	€ 0,18
4° livello	€ 0,17
3° livello	€ 0,16
2° livello	€ 0,15
1° livello	€ 0,12

Tale importo, lordo ed onnicomprensivo dell'incidenza di qualsiasi istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e/o contrattuale, TFR compreso, sarà riconosciuto in 2 tranches rispettivamente con le retribuzioni di competenza dei mesi maggio e novembre 2013 ai soli lavoratori in forza all'azienda sia nel corso dell'anno 2012 che nei rispettivi mesi di erogazione della tranche, sulla base delle ore ordinarie lavorate riferite all'anno 2012 come sopra precisate.

Gli importi di cui sopra verranno riproporzionati per i lavoratori part-time sulla scorta della percentuale di part-time (rispetto alla prestazione full-time) applicata.

Le parti convengono che l'EVR concorre al miglioramento complessivo della produttività, efficienza e competitività aziendali anche ai fini delle agevolazioni e di quant'altro previsto dalle norme e dalle indicazioni degli istituti competenti in materia contributiva e fiscale.

(art. 11) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sulla scorta di tali principi e considerato l'importante ruolo che riveste il suddetto Organismo nel settore edile a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali operanti in provincia di Belluno, sia del settore industriale che di quello artigiano e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno inteso definire con accordo del 12 aprile 2001, lo Statuto per il funzionamento del C.P.T.

Le parti, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi del C.P.T. finalizzati a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti sulle specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro, ritengono che particolare attenzione, nell'espletare le funzioni di cui all'art. 17 dello Statuto, sia rivolta alle realtà in cui mancano riferimenti alla figura del Rappresentante del Lavoratore per la sicurezza.

Il C.P.T. è finanziato da un contributo dello 0,30% (come definito da ultimo nell'accordo sottoscritto a livello provinciale il 7 ottobre 2005) a carico delle imprese da versare alla Cassa Edile e calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

(art. 12) Ambiente di lavoro

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori o abbiano durata superiore a 6 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti locali:

- a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua calda e fredda.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 15 e quando il cantiere abbia durata inferiore a 6 mesi e quando sussistono le condizioni che rendono impossibili per le imprese che occupano più di 15 dipendenti o abbiano durata superiore a 6 mesi l'osservanza di quanto previsto dai commi precedenti, l'impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano comunque usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.

Per quanto inerente alla materia della prevenzione infortunistica ed alla salvaguardia della salute dei lavoratori, le parti si richiamano a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 626/94 e più specificatamente per il settore edile al Decreto Legislativo n° 494/96.

(art. 13) Indumenti di lavoro

Riprendendo quanto pattuito con l'integrativo 15 dicembre 1998, agli operai che risultino alle dipendenze dell'Impresa iscritta alla Cassa Edile da almeno 3 mesi nei dodici mesi precedenti, che possono vantare una anzianità nel settore di almeno tre mesi, verrà provveduto alla fornitura gratuita dei seguenti indumenti:

- due tute (oppure due giubbetti e due paia di pantaloni);

L'onere dell'acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assegnato alla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento a carico delle aziende di una percentuale pari allo 0,30% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Tale percentuale va versata alla Cassa Edile unitamente agli altri contributi dovuti allo stesso Ente.

L'operaio che dovesse cambiare datore di lavoro dopo aver ricevuto dall'impresa di provenienza gli indumenti qui previsti, per il restante periodo dell'anno non avrà diritto ad ulteriori forniture di vestiario.

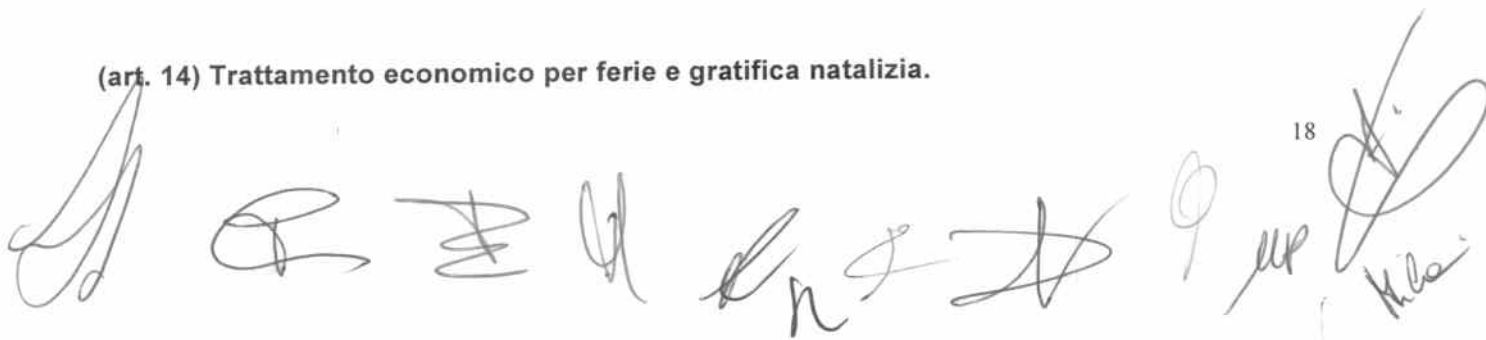
Per gli operai neo assunti che non possono vantare una anzianità minima nel settore come sopra quantificata, matureranno il diritto al vestiario al raggiungimento dei tre mesi di attività nell'edilizia.

La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.

Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio di ogni anno a tutti gli operai in forza nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.

Per gli addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura degli indumenti di lavoro di cui al presente articolo, avrà cadenza semestrale fermo restando il possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati. Per tali addetti la doppia fornitura annuale del materiale sarà attuata con riferimento al periodo 20 marzo - 31 marzo e 20 settembre - 30 settembre

(art. 14) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.



Ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia va assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Detta percentuale complessiva risulta così composta:

gratifica natalizia 10%

ferie 8,50%

Gli importi delle aliquote sopra riportate devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente accordo.

(art. 15) Anzianità professionale

Il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art 29 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, è attualmente fissato nella misura del 5,10% (come risultante dagli accordi sottoscritti a livello provinciale in data 30 settembre 2004 e 7 ottobre 2005)

Il contributo continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza con le modalità di cui all'art. 19 del presente contratto.

(art. 16) Formazione professionale

Il contributo a favore dell'Ente scuola (C.F.P.M.E.) nella misura dell'1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Il contributo deve essere versato nei termini previsti dall'articolo 19 del presente contratto, a cura dei Datori di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Belluno che provvede al successivo trasferimento delle somme raccolte al Centro per la Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Belluno.

Ai lavoratori muniti dell'attestato di qualificazione rilasciato dal predetto Centro ed assunti per le mansioni oggetto dell'addestramento, sarà garantito il trattamento previsto dalle specifiche norme del Contratto Nazionale.

(art. 17) Quote di adesione contrattuale

L'art. 36 - lettera C - del C.C.N.L. definisce la possibilità di prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale e la relativa ripartizione tra i datori di lavoro e gli operai.

A seguito accordo sindacale del 9 aprile 1984, tale ripartizione è stata individuata dalle Parti e le aliquote relative, comprensive della quota nazionale, In vigore dal 1° maggio 2001 sono le seguenti:

- a) 0,65% a carico ditta;
- b) 0,87% a carico lavoratore.

Tali aliquote che sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, sono comprensive della maggiorazione relativa all'accantonamento Cassa Edile e alla percentuale riferita ai permessi individuali.

Le quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga unitamente al contributo assistenza da essi dovuto alla Cassa Edile di Belluno ai sensi dell'art. 19 del presente contratto



19

Le quote territoriali di adesione contrattuale dovranno essere versate nei termini previsti dal citato art. 19 a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno unitamente al contributo assistenza e agli altri contributi dovuti.

Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono regolate da apposito accordo stipulato tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 37 del vigente C.C.N.L., le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle "deleghe" loro rilasciate dai lavoratori, tramite la Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno che provvede ad effettuare le relative trattenute sull'ammontare degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, in sede di liquidazione.

Il presente articolo non si applica alle aziende a Partecipazione Statale.

(art. 18) Multe e trattenute

Il provento delle trattenute e delle multe, che non rappresentino risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, è devoluto a favore della Cassa Edile di Belluno.

(art. 19) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno è regolata da apposito Statuto e Regolamento approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo assistenza a favore della Cassa Edile, è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. in vigore.

Detto contributo, ai sensi dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro - 2,10% - e per 1/6 a carico degli operai dipendenti -0,42%.

Le modalità e le condizioni di versamento del predetto contributo sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Il versamento del contributo assistenza, formazione professionale, anzianità professionale edile, C.P.T., del contributo Osservatorio, del contributo vestiario, delle quote di adesione contrattuale, del contributo indennità di pensionamento fino al permanere dello stesso, del contributo fondo salute dei lavoratori, del contributo fondo gestione attività e progetti degli OOBB, del contributo fondo prestazioni aggiuntive ammortizzatori sociali per apprendisti, del contributo fondo lavori pesanti e usuranti, nonché delle somme afferenti l'accantonamento per gratifica natalizia e ferie, va effettuato improrogabilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le Organizzazioni sindacali contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate al suo Consiglio di Amministrazione e di deliberare, entro i limiti proposti dal predetto Consiglio, la natura, la misura nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le Organizzazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formeranno parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal vigente C.C.N.L. e dal presente contratto provinciale.

(art. 20) Premio Aziendale Imprese Edili

Si conferma per la durata del presente accordo l'erogazione del PAIE (Premio Aziendale Imprese Edili).



20

Tale premio annuo verrà riconosciuto dall'impresa al solo personale operaio, che abbia svolto presso la stessa nel periodo di riferimento (1° gennaio -31 dicembre) un periodo di ininterrotto servizio pari ad almeno 140 giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il premio verrà riconosciuto nella misura lorda ed onnicomprensiva di €2,50 (dueeuroecinquantadue/100) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dalla 141a giornata.

Ai fini della maturazione e del riconoscimento del premio si intende per giornata di effettiva prestazione lavorativa una prestazione giornaliera pari a 8 ore ordinarie effettivamente lavorate.

Al solo fine del raggiungimento della soglia minima di 140 giornate verranno equiparate alle giornate e alle ore effettivamente lavorate le giornate di assenza dal lavoro per infortunio, con riguardo ad eventi riconosciuti dall'INAIL, nonché le giornate e/o le ore di permesso (nel limite di 2 ore giornaliere) ex. art. 33, commi 2 e 3 legge 104/92, 32 ore di formazione obbligatoria per legge o per contratto svolta durante l'orario di lavoro sempre purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.

Al di fuori di quanto espressamente previsto nel comma precedente nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore e/o giornate ordinarie lavorate ai fini della maturazione del premio.

Tale premio verrà riconosciuto in un'unica soluzione dall'azienda, in misura differenziata a seconda delle giornate effettivamente lavorate dal singolo operaio, con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione (periodo di riferimento) oppure, se già maturato, unitamente alle competenze di fine rapporto in caso di cessazione in corso d'anno o prima del riconoscimento della retribuzione di febbraio.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo onnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti o differiti di alcun genere, tfr compreso (ai sensi dell'art.2120 c.c.) e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente ccnl industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Le parti convengono che il PAIE concorre al miglioramento complessivo della produttività, efficienza e competitività aziendali anche ai fini delle agevolazioni e di quant'altro previsto dalle norme e dalle indicazioni degli istituti competenti in materia contributiva e fiscale.



PARTE IMPIEGATI

(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

Quanto previsto all'art. 10 parte operai del presente accordo trova applicazione anche agli impiegati.

(art. 2) Mensa e Trasferta

Il contenuto degli articoli 7 e 8 – parte operai – si deve intendere esteso anche agli impiegati tecnici di cantiere.

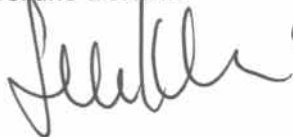
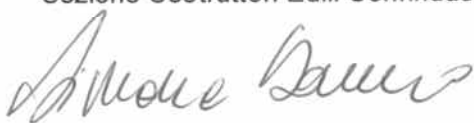
Restano salve le situazioni in atto presso le imprese.

(art. 3) Premio di produzione

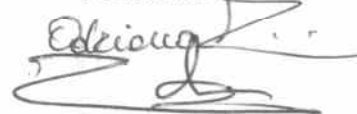
Le parti confermano che il premio di produzione è definitivamente consolidata nelle misure lorde mensili di cui di cui all'art. 3 parte impiegati del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 integrati dagli importi del vecchio EET secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 1 parte impiegati CCPL del 2006.

Fatto, letto, sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili Confindustria Belluno Dolomiti



Feneal-Uil



Filca-Cisl



Fillea-Cgil



ALLEGATO N° 1 – ALL'ACCORDO PROVINCIALE APPALTI O SUBAPPALTI PRIVATI

Spettabile
Cassa Edile
.... Belluno

Spettabile
INPS
... Belluno

Spettabili.....
FENEAL, FILCA, FILLEA
... Belluno

Spettabile
INAIL
... Belluno

(Per il tramite della Sezione Costruttori Edili della Provincia di Belluno)

Spettabile
Sezione Costruttori Edili
della Provincia di Belluno

Oggetto: C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini. Appalto e subappalto.

La sottoscritta Impresa con sede in in considerazione della "Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini, comunica a codesta spettabile Cassa Edile ed agli Enti in Indirizzo, di aver affidato (in appalto o in subappalto), l'esecuzione di (descrivere il tipo di lavoro) presso il proprio cantiere di all'Impresa..... con sede in

Con riferimento a quanto sopra , conferma che i lavori in parola avranno la durata di n° giorni lavorativi ed occuperanno all'incirca n° lavoratori.

Per gli enti e/o Organismi a cui la presente è indirizzata diversi dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, si allega la dichiarazione della Ditta assuntrice dei lavori di cui sopra contenente, tra l'altro, la esplicita adesione al C.C.N.L. ed agli accordi locali integrativi, fermo restando le situazioni aziendali di miglior favore in atto. (**)

(**)

Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta Impresa.....dichiara che. con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data....., ha assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa.....dei lavori di.....nel cantiere di

La sottoscritta Impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale 20 maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati Contratti Collettivi e dallo statuto e regolamento della Cassa medesima.



ALLEGATO N° 2 - STATUTO DEL C.P.T.

STATUTO DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE Per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro PROVINCIA DI BELLUNO

ART. 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l'Ente Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di Belluno.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) non ha scopo di lucro.

Il Comitato è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente regolamento e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE, INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra l'Associazione costruttori di Belluno e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL della Provincia di Belluno.

È inoltre strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dai contratti ed accordi stipulati fra ANAEP-CONFARTIGIANATO, FNAE-CNA e le federazioni Nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del Veneto.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

ART. 2 Partecipazione al sistema di sicurezza edile

Il Comitato fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

ART. 3 Sede e durata

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro ha Sede Legale in via Col di Lana n° 86 e ha durata indeterminata.

ART. 4 Scopi statutarî

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

ART. 5 Attività del Comitato

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, il Comitato

a) Si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. dell'edilizia stipulati tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;

b) Suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica, ivi compresi i datori di lavoro;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute, i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza.

c) Promuove iniziative per la diffusione anche in luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

d) Esercita, con le procedure di cui al successivo articolo 17, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

e) Inoltre:

- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626/94;

- svolge, di concerto con gli Organismi di volta in volta individuati in relazione alle iniziative da attivare, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- provvede all'istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza del Comitato;

- certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Organismi di Formazione competenti.

ART. 6 Armonizzazione dell'attività

Il Comitato si impegna ad armonizzare la propria attività con quella delle altre strutture paritetiche similari esistenti ed operanti nel territorio di competenza.

Il contenuto del primo comma del presente articolo nonché il contenuto dell'articolo 5, trovano comunque riferimento nell'accordo nazionale Ance-Artigiani-Sindacati del 18 dicembre 1998, in materia di enti paritetici.

ART. 7 Programmazione

Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 5 e dall'art. 17 del presente statuto. La relativa rendicontazione contabile e amministrativa nonché la realizzazione dei programmi di lavoro definiti dal Comitato, saranno gestiti, su designazione del C.d.A. del C.P.T. di cui al successivo art. 8, da uno degli Organismi Bilaterali esistenti sul territorio, il cui Direttore, salvo diverse indicazioni che dovessero scaturire in conformità all'art. 14 del presente Statuto e relative procedure di nomina, assumerà la veste di segretario del C.P.T.

ART. 8 Consiglio di Amministrazione e sua composizione

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 6 (sei) membri designati pariteticamente:

n. 3 (tre) dalle Associazioni imprenditoriali richiamate al precedente articolo 2 (di cui 1 –uno– designato dalle Organizzazioni Artigiane);

n. 3 (tre) dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in misura paritetica tra loro;

Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori suddetti designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti alle riunioni per qualsiasi causa.

I membri supplenti designati dalle organizzazioni artigiane hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati: è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. There are approximately ten distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located below the main body of text, which ends with the phrase "è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima".

dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 9 Convocazione ed attività del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- definire e deliberare i programmi di attività;
- approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente
- approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 (trenta) settembre di ogni anno;
- verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- nominare il Segretario di cui al successivo art. 14, su proposta congiunta del Presidente e del Vicepresidente;
- definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
- proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione dei principi della sicurezza negli ambienti di lavoro in conformità agli scopi individuati dalle parti sociali.

ART. 10 Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Dalle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

ART. 11 Presidente e Vicepresidente

Uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle Associazioni imprenditoriali edili o dalle Organizzazioni dei



lavoratori edili.

Il Presidente ed il Vicepresidente in via congiunta

- curano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
- intrattengono rapporti con terzi a nome del Comitato;
- propongono al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 14;
- propongono al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- predispongono il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Vicepresidente inoltre gestiscono, congiuntamente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie del Comitato con firma congiunta, con potere di nominare procuratori, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata delle cariche del Presidente e del Vicepresidente valgono le disposizioni previste dall'art. 8 per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale del Comitato nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, spetta al Presidente.

ART. 13 Esercizio finanziario e Bilanci del Comitato

L'esercizio finanziario del Comitato ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente ed il Vicepresidente congiuntamente predispongono il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alla previsione e programmazione dell'attività.

Nel periodo intercorrente tra il 1 (uno) ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria del Comitato, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

ART. 14 Segretario

Le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità, fatte salve successivamente le procedure previste dalla lettera c. dell'art. 11 e dalla lettera f. dell'art. 9 del presente Statuto.

ART. 15 Entrate

Le entrate del Comitato sono costituite da:

- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Belluno ed esse aderenti;

- interessi attivi sui predetti contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni, e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- proventi derivanti dall'attività di consulenza e assistenza svolta del CPT nell'ambito dei compiti previsti dallo statuto;

ART. 16 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale del Comitato è costituito:

dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà del Comitato;

dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio del Comitato.

Durante la vita del Comitato non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 17 Intervento nei luoghi di lavoro

Per l'attività di cui alla lettera d) dell'art. 5 il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comitato. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Consiglio di Amministrazione determina l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso, può programmare anche in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro, disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva;
- il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del segretario.

Se necessario, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accettare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione agli organi competenti.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali né le

esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ed esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

ART. 18 Segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato, nonché i tecnici di cui all'art. 5, lettera d) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

ART. 19 Personale del Comitato

L'assunzione del personale del Comitato è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Presidente e del Vicepresidente, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale del Comitato deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale del Comitato è stabilito congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

E' data la facoltà al Consiglio di Amministrazione di poter usufruire di personale già in forza presso altri enti ed organismi bilaterali esistenti territorialmente e costituiti dalle medesime organizzazioni imprenditoriali e sindacali.

ART. 20 Liquidazione

La messa in liquidazione del Comitato è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Belluno.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Comitato, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

ART. 21 Modifiche dello Statuto dell'Ente

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti.



ALLEGATO N° 3 - ORARIO DI LAVORO.

Il giorno 14 novembre 2000, in Belluno presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI della Provincia di Belluno, in persona del Presidente Luca PIEROBON, con l'assistenza del Sig. Marco MELCHIORI, segretario della Sezione e Massimo CARNIELLO dell'Associazione fra gli Industriali di Belluno

e la FENEAL-UIL, in persona del segretario signor Valerio ZANNIN;
la FILCA-CISL, in persona del segretario Stefano BELLUMAT e del signor Stefano CALVI;
la FILLEA-CGIL, in persona del segretario Giacomo CHIESURA e del signor Valerio COSTA,
è stato sottoscritto quanto segue.

PREMESSO

che con Accordo Sindacale Nazionale 29 gennaio 2000, di rinnovo del C.C.N.L. per i lavoratori delle Imprese Edili ed Affini dell'Industria, viene stabilito - con l'allegato VI - che a decorrere dal 1° ottobre 2000, gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore;

che la nuova disciplina si sostituisce alla precedente valida fino al 30 settembre 2000 che prevedeva il diritto per gli operai di usufruire di riposi annui mediante:

- 48 ore di permessi individuali

- determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal 1° lunedì di dicembre, salve le diverse determinazioni assunte in sede territoriale;

che per effetto di tale nuova disciplina contrattuale, a decorrere dal 1° ottobre 2000 viene meno la riduzione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali prevista alla lettera b) del punto B) dell'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995;

che è intenzione delle Parti territoriali adeguarsi alla disciplina Nazionale sopra evidenziata,

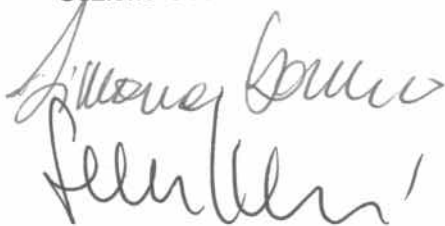
TUTTO CIÒ PREMESSO

a decorrere dal 1° ottobre 2000 l'art. 2 -parte operai- dell'Integrativo Provinciale sottoscritto in data 15 dicembre 1998 avente per titolo "Orario di Lavoro", si intende sostituito dalla normativa nazionale prevista in materia dall'Accordo 29 gennaio 2000.

Per espressa previsione del C.C.N.L. 5 luglio 1995 (art. 44), al personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere è estesa la regolamentazione dell'orario dettata per gli operai di produzione. Tale disciplina si intende riportata anche in Provincia di Belluno.

Fatto, letto e sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



30



ALLEGATO N° 4 - CAPOSQUADRA

Il giorno 20 aprile 1998, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Celeste Bortoluzzi e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Gustavo Fontana e Roberto Mares, con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Stefano Calvi;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giuseppe Colferai, Giacomo Chiesura e Valerio Costa,

è stato sottoscritto quanto segue.

In considerazione del fatto che le Imprese operanti nel settore edile in provincia di Belluno, nella maggior parte dei casi, sono realtà che operano in diverse tipologie lavorative che, pur richiedendo squadre di lavoro ridotte, proprio per la natura dei lavori eseguiti necessitano di figure professionali alle quali riconoscere la qualifica di caposquadra, si conviene che la percentuale di maggiorazione specifica prevista per tali figure professionali dall'art 79 - regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - sia estesa a tutte le maestranze in possesso di tale qualifica, indipendentemente dal numero degli operai componenti la squadra per la quale è stato riconosciuto "capo" dall'Impresa.

Quanto sopra a decorrere dal 1° aprile 1998.

Fatto, letto e sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

ALLEGATO N° 5 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003

Il giorno 7 gennaio 2003, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca Pierobon e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Roberto Mares e Klaus Schillkowski con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Edi Beniamino Toigo;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo Chiesura Valerio Costa e Paola Tegner

è stato sottoscritto quanto segue

In considerazione della particolare conformazione del territorio, viene confermato per gli operai addetti alla costruzione - sia dentro che fuori dei centri abitati - di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L'indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Il presente accordo avrà la stessa decorrenza e durata del C.C.P.L. 7 gennaio 2003.

Letto e sottoscritto

Sezione Edili

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.



32



La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno è un Ente a gestione paritetica, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavori per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

E' stata costituita il 10 aprile 1963, con accordo sottoscritto tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno e le organizzazioni dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Lo scopo originario dell'ente è la mutualizzazione per gli Operi edili di prestazione come la gratifica natalizia, le ferie e gli scatti di anzianità che altrimenti, per l'elevata mobilità interaziendale dei lavoratori, verrebbero pagate in modo frazionato, o non riuscirebbero a maturare.

Nel corso degli anni i compiti e le funzioni della Cassa Edile sono stati ampliati ulteriormente. Sono state previste nuove prestazioni a favore dei lavoratori e loro familiari, quali rimborsi degli interventi protesici di tipo dentario, oculistico, acustico, prestazioni assicurative in caso di infortunio e di decesso, contributi di studio per i figli, dalle scuole medie all'università, contributi in caso di matrimonio e premi di ingresso e di permanenza nel settore per i giovani che entrano per la prima volta nel settore.

La Cassa Edile ha sede a Belluno, in via Col di Lana, 86.

TELEFONO	0437 940351/940352
FAX	0437 948298
E-MAIL	cemabl@tuttopmi.it
INDIRIZZO WEB	www.cema.bl.it

33

C.F.P.M.E. belluno

Il **Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Belluno** è un Ente a gestione paritetica previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Da cinquant'anni è impegnato, soprattutto, nella formazione dei giovani che entrano nel mondo dell'edilizia, attraverso corsi qualificanti quali quello per "Operatore Edile Polivalente" (biennale) e "Meccanico Escavatorista - Operatore Macchine da Cantiere" (annuale). Si preoccupa, inoltre, di curare la formazione continua di coloro che già operano nel settore, per offrire ai lavoratori un valido strumento per migliorare la propria professionalità.

La sua organizzazione attuale copre il territorio della Provincia di Belluno e dalla fondazione del Centro sono migliaia gli allievi che hanno frequentato i corsi proposti.

Il C.F.P.M.E. ha sede a Sedico in via Stadio 5/A.

TELEFONO	0437 753330
FAX	0437 543266
E-MAIL	scuolaedilebelluno@tin.it
INDIRIZZO WEB	www.scuolaedilebelluno.it



C.P.T.



Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene, e l'Ambiente di Lavoro è un Ente a gestione paritetica previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il C.P.T. di Belluno è stato costituito il 19 novembre 1990 con un accordo sottoscritto tra le Sezioni Edili di Assindustria, Unione Artigiani e APPIA e le organizzazioni dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Il C.P.T. ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene e al lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro attraverso la formulazione di proposte, suggerimenti, visite mirate nei cantieri e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

Il C.P.T. ha sede a Sedico in via Stadio 5/A.

TELEFONO 0437 940351 (sede Segale c/o Cassa Edile)

0437 753330 (segreteria c/o C.F.P.M.E.)

FAX 0437 948298 (sede legale c/o Cassa Edile)

0437 543266 (segreteria c/o C.F.P.M.E.)

E-MAIL scuolaedilebelluno@tin.it (segreteria c/o C.F.P.M.E.)